



COMUNE DI

***SONICO***

Provincia di Brescia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. Cognome e Nome	<u>Presente</u>	Assente
1. PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2. FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3. FANETTI MARCO	SI	NO
4. POLETTI MARUSKA	SI	NO
5. FIOLETTI LUCA	SI	NO
6. GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7. FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8. MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	NO	SI
9. BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10. FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11. MOTTINELLI UGO	SI	NO
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 06/2025 del 03/11/2025 che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **04 dell'Ordine del Giorno**.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024.**

---

Il Presidente Antonio Fontana introduce il presente argomento all'ordine del giorno spiegando che si tratta di un adempimento da porre in essere entro la fine dell'anno.

Lascia la parola al Sindaco il quale spiega che nel 2016 è stata introdotta questa normativa per porre maggiore attenzione sul tema delle partecipazioni pubbliche, verificandone periodicamente le caratteristiche per il loro mantenimento.

Il Sindaco procede quindi ad elencare le società partecipate dal Comune di Sonico. Per quanto riguarda la partecipazione posseduta nella società SIV s.r.l., spiega che pur non avendo le qualifiche per gestire il servizio idrico integrato in quanto nel 2014 si era stabilita l'individuazione di un gestore unico per tutto l'ambito provinciale, la società svolge servizi di consulenza nei confronti degli Enti che ancora gestiscono il servizio in economia. Ricorda che i Comuni di Sonico, Edolo e Malonno erano in infrazione comunitaria per la mancanza sul territorio di un sistema di depurazione, e che pertanto si è avviata la realizzazione del depuratore, ancora in corso di svolgimento, di cui il primo stralcio era di importo pari a 2,5mln Euro, ed il secondo stralcio di 13mln Euro.

Prosegue il Sindaco con le altre partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sonico: Valle Camonica Servizi, S.I.T. (società mista pubblico-privata per la gestione degli impianti turistici in Alta Valle Camonica), Blu Reti Gas, Valle Camonica Servizi Vendite, ed infine il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica. Per tutte le società partecipate dal Comune di Sonico è stata riscontrata una situazione di regolarità dal punto di vista degli obiettivi, del personale, del fatturato, nonché dell'utile d'esercizio.

Riprende la parola il Presidente Antonio Fontana menzionando il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla presente proposta di deliberazione.

Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**VISTO** che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**PRESO ATTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**PRESO ATTO** altresì dell'inserimento nell'art. 24 del T.U.S.P. del seguente comma 5bis: "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla cognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenerre, anzi, che l'atto di cognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la cognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

**RIBADITO** inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un accordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di cognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della cognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio*

*“tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la cognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della cognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**PRESO ATTO** che l’articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

**PRESO ATTO** altresì che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

**DATO ATTO** che il Comune di Sonico ha adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017, trasmesso alla Corte dei Conti con nota PEC del 22/10/2017, alla competente struttura di controllo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che dopo la revisione del 2015, quelle del 2017, del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, il comune di Sonico risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

<b>Denominazione società B</b>	<b>Tipo di partecipazione C</b>	<b>Attività svolta D</b>	<b>% Quota di partecipazione E</b>
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	1,01%
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Diretta	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici.	0,1419%
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Indiretta	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici.	2,1017%
Società Impianti Turistici S.p.A.	Diretta	Attività in campo turistico e sportivo, gestione impianti sciistici zona Alta Valle Camonica.	0,17%
Blu Reti Gas S.r.l.	Indiretta	Distribuzione combustibili gassosi; installazione e manutenzioni impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas; altre attività di consulenza tecnica.	2,2436%
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	Indiretta	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica.	2,2436%
Consorzio Forestale Alta vallecamonica	Diretta	Conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole	17,76%

**PRESO ATTO** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, non è necessario predisporre un nuovo Piano di razionalizzazione per il 2024;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**VISTO** il parere positivo dell'organo di Revisione allegato "B" alla presente deliberazione;

**CON VOTI** 10 favorevoli, == contrari, == astenuti, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti,

## **D E L I B E R A**

1. di **RIPORTARE** ed **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di **APPROVARE** la **ricognizione al 31/12/2024** delle società in cui il Comune di Sonico detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella **relazione tecnica**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
3. di **PRENDERE ATTO** che la cognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di **INOLTRARE** l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
7. di **INVIARE** copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
8. di **INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
9. di **STABILIRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Allegati:

- A) Relazione Tecnica;
- B) Parere Revisore dei conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**F.to** Ing. Fontana Antonio

IL SEGRETARIO

**F.to** Dott.ssa Lorenzi Daniela

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05/01/2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 05/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 05/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Lorenzi Daniela)